

DELIBERAZIONE 19 GIUGNO 2014
295/2014/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE
AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2014-2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 92/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 144/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 144/2014/R/GAS)
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 189/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 189/2014/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 febbraio 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato

disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2014-2015, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 stabilendo in particolare:

- le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti i servizi di punta e uniforme e per servizi integrati per la rigassificazione;
- l'offerta delle medesime capacità nell'ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
- che le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall'Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell'evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG*, sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014;
- con la deliberazione 350/2013/R/GAS, sono stati determinati, tra l'altro, i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio relativi all'anno solare 2014;
- con la deliberazione 85/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 19 febbraio 2014;
- con la medesima deliberazione, al comma 9.5, l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento la modifica del meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10bis, della *RTSG*, prevedendo comunque tempistiche idonee ad assicurare un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con i criteri previgenti di regolazione;
- le disposizioni del codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevedono che le fatture, relative ai corrispettivi di *capacity*, siano pagate dagli utenti del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di aste competitive, sia differente dai corrispettivi approvati dall'Autorità, si verifica una variazione del flusso di ricavi derivante dall'erogazione del servizio di stoccaggio;
- le disposizioni, di cui alla deliberazione 85/2014/R/GAS, si riferiscono esclusivamente all'anno termico dello stoccaggio 2014-2015 e non è, pertanto, possibile definire le modalità di integrazione della disciplina del fattore di garanzia per gli anni termici successivi;
- con il comma 5.5, della deliberazione 92/2013/R/GAS sono stati istituiti i conti "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto gas" e "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di distribuzione gas", cui sono destinate la maggiori entrate di cui ai commi 7.4 e 7.5 della deliberazione 85/2014/R/GAS;
- con il comma 10bis.5, della *RTSG* è stato istituito, presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), il "Conto oneri stoccaggio";
- con il documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti circa i criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il

servizio di stoccaggio per il quarto periodo di regolazione – a partire dal gennaio 2015; e che pertanto, solo in esito a tale procedimento di definizione dei corrispettivi tariffari di stoccaggio, sarà possibile calcolare il reale impatto delle richiamate disposizioni della deliberazione 85/2014/R/GAS ed in particolare del comma 9.5;

- ai soli fini del presente provvedimento, i corrispettivi approvati con la deliberazione 350/2013/R/GAS, rappresentano, allo stato, il migliore dato disponibile e funzionale alla stima del flusso di ricavi di natura tariffaria delle imprese di stoccaggio, per l'anno termico 2014-2015, ovvero fino al 31 marzo 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2014-2015, al fine di contenere gli eventuali impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio, nel caso in cui, per effetto della nuova regolazione introdotta con deliberazione 85/2014/R/GAS, il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio risulti differente dai corrispettivi unici approvati dall'Autorità;
- prevedere che, ai fini del calcolo delle spettanze del fattore di garanzia di cui al comma 10bis.2 della *RTSG*, si tenga conto, nel calcolo dei ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio, delle somme erogate ai sensi di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di prevedere che ciascuna impresa di stoccaggio calcoli ed aggiorni su base mensile l'eventuale differenza tra:
 - a. i ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014-2015 sulla base delle procedure di asta competitiva di cui all'articolo 3 della deliberazione 85/2014/R/GAS;
 - b. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi unici approvati con deliberazione 350/2013/R/GAS alla capacità conferita sulla base delle procedure di asta competitiva di cui alla precedente lettera a;
2. di prevedere che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi, entro il 30 di ogni mese, a partire dal mese corrente, alla Cassa e all'Autorità:
 - a. l'ammontare di cui al precedente punto 1.;
 - b. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi variabili unici approvati con deliberazione 350/2013/R/GAS ai quantitativi movimentati netti dallo stoccaggio in ciascun giorno del terzo mese precedente;
 - c. le informazioni utilizzate per il calcolo;
3. di prevedere che, la Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati dell'Autorità, provveda all'erogazione alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5 della *RTSG*, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui al punto 2., di un ammontare pari alla somma di:
 - a. un dodicesimo del valore assoluto del saldo di cui al precedente punto 1., ove tale saldo risulti negativo;

- b. i ricavi di cui alla lettera b, del precedente punto 2.;
4. di prevedere che, ai fini del calcolo delle spettanze del fattore di garanzia, di cui al comma 10*bis*.2, della *RTSG*, nel calcolo dei ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio, si tenga conto delle somme erogate ai sensi del precedente punto 3.;
 5. di prevedere che nella prima regolazione mensile utile siano liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati/versati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al punto 1.;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 giugno 201

per IL PRESIDENTE
Rocco Colicchio